



ALLEGATO B alla Dgr n. 2086 del 30 dicembre 2015

CONVENZIONE

TRA

la Regione Veneto (c.f. 80007580279) con sede a Venezia Dorsoduro 3493 rappresentata dal Dirigente regionale della Direzione Prevenzione nato a il giusta deliberazione della Giunta Regionale n. del.....

E

l'Azienda ULSS n.9 di Treviso, con sede in (p.i.) rappresentata dal Direttore Generale, nato a il nominato con DGR n. del

PREMESSO CHE:

Con DGR n. 1588 del 11 maggio 1999 la Giunta regionale ha dettato i criteri per l'individuazione dei Centri regionali di riferimento, facenti parte del Servizio Sanitario Regionale.

Con DGR n. 4078 del 30 maggio 2003, la Giunta Regionale ha istituito il “*Centro Operativo regionale per l'Epidemiologia Occupazionale*” (COREO).

Con DGR n. 4532 del 28 dicembre 2007, integrata e modificata con DGR n. 448 del 24 febbraio 2009, la Giunta Regionale ha dettato le direttive per la razionalizzazione dei Centri regionali di riferimento e dei Centri regionali specializzati e classificato il “*Centro Regionale di Riferimento per l'Epidemiologia Occupazionale*” tra i Programmi regionali.

Con DGR n. 4259 del 29.12.2009 la Giunta Regionale ha approvato la prima convenzione per la conduzione del Programma Regionale per l'Epidemiologia Occupazionale (PREO), sottoscritta tra Regione Veneto/Direzione Prevenzione e AULSS n. 9 a disciplina delle attività del triennio 2009 - 2012.

Con la DGR n. 14 del 11.01.2011 la Giunta Regionale ha approvato le nuove disposizioni in materia di Coordinamenti, Programmi, Registri e Centri Regionali specializzati.

Con la DGR 2012 del 04.11.2013 la Giunta Regionale ha approvato la convenzione per la conduzione del Programma Regionale per l'Epidemiologia Occupazionale (PREO), sottoscritta tra Regione Veneto/Direzione Prevenzione e AULSS n. 9 a disciplina delle attività del triennio 2013 - 2015.

Con la DGR n. ____ del _____ la Giunta Regionale ha approvato la pianificazione delle attività del Programma Regionale per l'Epidemiologia Occupazionale per il triennio 2016 - 2018 presentato dall'Azienda ULSS 9.

Con la presente convenzione si procede a procedere, ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241 del 7/08/1990 e s.m.i., alla stipula di una Convenzione tra la Regione Veneto e l'Azienda ULSS 9, al fine di disciplinare le attività del Programma Regionale per l'Epidemiologia Occupazionale per il periodo 2016 - 2018.

Ciò premesso:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti tra la Regione Veneto e l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso per la conduzione del Programma Regionale per l'Epidemiologia Occupazionale per il triennio 2016 - 2018.

Art. 2 Denominazione e sede del Programma

Il Programma ha la seguente denominazione: Programma Regionale per l'Epidemiologia Occupazionale (PREO) con sede presso lo SPISAL dell'AULSS: n. 9.

Art. 3 Coordinatore del Programma

Il Coordinatore del Programma è il Dr. Roberto Agnesi, Direttore SPISAL del Dipartimento di Prevenzione, dell'AULSS n. 9.

Il Coordinatore supervisiona e coordina l'attività del Programma.

L'Azienda ULSS 9 dovrà presentare alla Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica per ciascuna delle annualità la scheda programmatica predisposta a cura della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR, che individua le caratteristiche del finanziamento a funzione ai sensi di quanto previsto con il decreto n. 5 del 09.05.2014 del Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata.

Art. 4 Funzioni del Programma

In continuità con le azioni già realizzate, obiettivo del Programma per il triennio 2016 – 2018 è quello di fornire supporto alla Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica per garantire la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi allo stato di salute della popolazione lavorativa, utili al fine di impostare le politiche di prevenzione, pianificare le attività del Sistema Regionale della Prevenzione e di assicurare il flusso informativo tra i soggetti istituzionali coinvolti nelle attività di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro previsti e disciplinati dall'art. 8 del D. Lgs. 81/2008.

Art. 5 Obiettivi e modalità di svolgimento del Programma

Il Programma garantisce le attività descritte nel documento di pianificazione delle attività approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____ (Allegato A), cui la presente convenzione opera espresso rinvio per la descrizione dei contenuti, del cronoprogramma, degli obiettivi specifici e gli indicatori di risultato.

Art. 6 Personale del Programma

La dotazione di personale del Programma così come individuata nel piano di attività triennale potrà prevedere l'attribuzione di incarichi individuando un compenso equivalente a quello definito per profili assimilabili nei contratti applicabili al personale dipendente delle Aziende ULSS.

Art. 7 Prestazioni a carico dell'Azienda

L'Azienda ULSS 9 si impegna a:

- mettere a disposizione i locali sede del Programma, assicurando la copertura delle utenze (elettriche, acqua, telefono, internet);
- provvedere all'acquisizione del personale e delle attrezzature necessarie;
- assicurare la gestione amministrativa e contabile delle risorse assegnate al Programma.

Art. 8 Finanziamento

Per lo svolgimento dell'attività del Programma la Regione Veneto assegna all'Azienda ULSS n. 9, per le attività di cui al precedente articolo 5, il finanziamento di euro 110.000,00= per l'anno 2016, e di euro 130.000= per ciascuno degli anni 2017 e 2018, che saranno erogati nelle modalità del finanziamento a Funzione come previsto dal decreto del Responsabile della GSA n. 5 del 09/05/2014 negli esercizi di competenza.

Le attrezzature e beni durevoli acquistati per lo svolgimento delle attività del Programma sono di proprietà dell'Azienda ULSS n. 9 con vincolo di destinazione per l'espletamento delle attività del Programma.

Al termine della convenzione le attrezzature e i beni durevoli resteranno di proprietà dell'Azienda ULSS n. 9.

Art. 9 Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Qualora il Programma non adempia a quanto previsto dall'art.5, la Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione previa diffida.

Art. 10 Proprietà dei risultati

La proprietà dei risultati scientifici dell'attività, degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito dell'attività del Programma, compresa la proprietà dei dati, è attribuita alla Regione Veneto.

L'eventuale diffusione dei risultati delle attività dovrà essere preventivamente valutata dalla Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica ed i relativi documenti o prodotti dovranno contenere l'indicazione della partecipazione della Regione Veneto.

Art. 11 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle norme vigenti in materia. Eventuali controversie in merito all'esecuzione della presente convenzione saranno deferite ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui due nominati da ciascuna delle parti ed uno nominato di comune accordo.

Art. 12 Registrazione

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 DPR n. 131/1986.

Venezia,

PER LA REGIONE DEL VENETO
SEZIONE PREVENZIONE E
SANITA' PUBBLICA

Il Direttore*

PER L'AZIENDA ULSS N. 9
DI TREVISO

Il Direttore Generale*

*Firma apposta digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82